



Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell'Agricoltura Calabrese

SETTORE AMMINISTRATIVO

Archivio Generale

Prot. n. 13342

del 08 OTT 2018

A TUTTE LE STRUTTURE
LORO SEDI

e, p. c. Sig. Commissario Straordinario
SEDE

CIRCOLARE N. 20 ANNO 2018

OGGETTO: Digitalizzazione delle procedure di gara.

A partire dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016, scatta l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, pertanto le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei contratti svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Tutte le caratteristiche che le comunicazioni elettroniche devono avere, nello svolgimento della gara, sono descritte all'art. 52 del d.lgs. n. 50/2016 e gli operatori economici dovranno presentare una autodichiarazione elettronica in cui attesteranno di soddisfare i requisiti per la partecipazione ad una gara pubblica.

Al fine di garantire il rispetto dell'integrità delle domande e della riservatezza delle offerte nelle procedure di gara, sarà necessario dotarsi di un proprio sistema *di e-procurement*.

Il comma 5 dell'art. 40, inoltre, chiarisce che la comunicazione per la fase di presentazione delle offerte all'interno della procedura di gara non può avvenire tramite posta elettronica certificata perché questa non garantisce la riservatezza e l'apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione.

Sono, però, previste delle deroghe all'obbligo di utilizzo di comunicazioni elettroniche stabilite dall'art. 52, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, nei casi di appalti così specifici da richiedere strumenti non disponibili o non gestibili da programmi comunemente utilizzati; in caso di documenti di gara che richiedono un modello fisico che non può essere trasmesso digitalmente; in caso di utilizzo di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici a causa di una violazione della sicurezza ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso.

Nell'ipotesi in cui la stazione appaltante si trovi in uno di questi casi, ai sensi dell'art. 52, comma 3, d.lgs. n.50/2016, deve obbligatoriamente indicare nella relazione unica i motivi per cui ha ritenuto necessario adottare diversi mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici obbligatori.

Si invitano, pertanto, tutte le strutture, che a partire della suddetta data e fino a nuove disposizioni, per gli affidamenti di lavori, beni e servizi, di qualsiasi importi, si dovrà obbligatoriamente utilizzare il mercato elettronico di MePa – Consip, che consente di gestire lo scambio di comunicazioni in modalità elettronica con i fornitori durante la procedura di affidamento.

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Leuzzi)

IL DIRIGENTE
(Dott. Bruno Maiolo)